

03907 2012

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MARCELLO IACOBELLIS - Presidente -

Dott. ETTORE CIRILLO - Consigliere -

Dott. MARIA GIOVANNA C. SAMBITO - Consigliere -

Dott. ANTONIO VALITUTTI - Consigliere -

Dott. ANTONELLO COSENTINO - Rel. Consigliere -

Oggetto

TRIBUTI
IVA su saggi
esattoriali

Ud. 25/01/2012 - C.C.

R.G.N. 8143/2010

CRON 3907

Rep.

C.I.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 8143-2010 proposto da:

EQUITALIA SPA, (già Equitalia
Spa e già Spa), in persona
dell'Amministratore delegato, elettivamente domiciliata in
, presso lo studio dell'avvocato
, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato
giusta procura speciale a margine del ricorso;

- *ricorrente* -

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

- *controricorrente* -

avverso la sentenza n. _____ della COMMISSIONE
TRIBUNARIA REGIONALE DI BOLOGNA, SEZIONE
DISTACCATA di PARMA del _____, depositata il _____ ;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
25/01/2012 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLO
COSENTINO;
udito l'Avvocato _____ difensore della ricorrente che si
riporta agli scritti;
è presente il P.G. in persona del Dott. ALDO POLICASTRO che
aderisce alla relazione.

rilevato che, ai sensi dell'art. 380 *bis* cod. proc. civ., è stata depositata in
cancelleria la relazione di seguito integralmente trascritta:

<< La società Equitalia _____ spa, già concessionaria per la riscossione dei contributi
dovuti al Consorzio della bonifica parmense, ricorre contro l'Agenzia delle Entrate per la
cassazione della sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia Romagna
ha negato il suo diritto al rimborso - limitatamente alle somme versate prima del 14.6.97 -
dell'IVA versata sugli aggi esattoriali percepiti per la riscossione dei contributi consortili negli
anni dal 1990 al 1998; IVA non dovuta, ai sensi dell'articolo 10, n. 5, dpr 633/72, in
considerazione della natura tributaria dei contributi consortili, come riconosciuto dal
Ministero delle Finanze con la circolare n. 52/E del 26.2.99.

La Commissione Tributaria Regionale ha motivato la propria decisione sull'assunto della
tardività - in relazione alle somme versate prima del 14.6.97 - della istanza di rimborso,
avanzata il 14.6.99, in considerazione del termine di decadenza di due anni dalla data del
pagamento stabilito dall'articolo 21 D.Lgs.vo 546/92.

Con l'unico motivo di ricorso Equitalia _____ spa deduce la violazione e falsa
applicazione degli articoli 21 D.Lgs.vo 546/92, 32 DPR 43/98, 11 e 53 D.Lgs.vo 112/99 e 10 l.
212/2000, affermando che erroneamente la Commissione Tributaria Regionale ha ancorato la
decorrenza del termine di cui art. 21 D.Lgs.vo 546/92 alla data dei pagamenti, mentre avrebbe
dovuto far decorrere detto termine dalla data della circolare n. 52/E del 26.2.99, in relazione
alla quale l'istanza di rimborso era pienamente tempestiva.

L'Agenzia si è costituita con controricorso.

Ric. 2010 n. 08143 sez. MT - ud. 25-01-2012
-2-

Il ricorso ~~appare~~ ^è manifestamente fondato.

L'assunto della Commissione Tributaria Regionale (e dell'Agenzia delle Entrate) secondo cui la decorrenza del termine di cui all'articolo 21 D.Lgs.vo 546/92 non può ancorarsi alla data di emanazione di risoluzioni dell'amministrazione finanziaria interpretative della normativa, essendo tali risoluzioni inidonee a costituire un diritto prima insussistente, è certamente corretto in linea generale e ha trovato plurime conferme nella giurisprudenza di questa Corte (sentenze 11020/97, 813/05 e, proprio in un caso analogo a quello ora in esame, 7271/09). Tale principio, tuttavia, pur astrattamente condivisibile, va dimensionato sulle singole fattispecie di rimborso, in relazione alle modalità di formazione dei titoli abilitanti a far valere i relativi diritti e ai soggetti che ne sono destinatari. Per quanto qui in particolare interessa, esso non può essere applicato trascurando la peculiarità della posizione di soggezione del concessionario, che, in quanto vincolato al rispetto delle direttive ed istruzioni impartite dall'Amministrazione, non può discostarsi dalle circolari amministrative.

Appare quindi applicabile nella specie la massima fissata da Cass. 19623/09 (non contraddetta da altre successive e a cui si ritiene debba darsi conferma e seguito) secondo cui *“Ai fini del rimborso dell'IVA indebitamente versata sugli aggravi corrisposti agli istituti di credito concessionari del servizio di riscossione dei contributi di bonifica, trova applicazione, in mancanza di una disciplina specifica, il termine biennale di decadenza previsto dall'art. 21, secondo comma, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, il quale decorre non già dalla data del versamento dell'imposta, ma dall'emanazione della circolare n. 52/E del 1999, con cui l'Amministrazione finanziaria, prendendo atto dell'orientamento consolidatosi in giurisprudenza, ha riconosciuto la natura tributaria dei contributi consortili, con la conseguente applicabilità agli aggravi dell'esenzione prevista dall'art. 10 n. 5 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633: il valore meramente ricognitorio di diritti ed obblighi, normalmente ricollegabile all'interpretazione ministeriale, non esclude infatti la possibilità di attribuire, nella specie, valore determinante alla circolare, tenuto conto della posizione di soggezione del concessionario, che, in quanto vincolato al rispetto delle direttive ed istruzioni impartite dall'Amministrazione, non poteva discostarsi dalle circolari amministrative che fino a quel momento avevano negato il diritto al rimborso.*

In conclusione, si ritiene che il procedimento possa essere definito in camera di consiglio, con l'accoglimento del ricorso.>>>

che la parte intimata è costituita, avendo depositato controricorso;

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;

che nessuna delle parti ha depositato memorie difensive.

Considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide le argomentazioni esposte nella relazione;

Ric. 2010 n. 08143 sez. MT - ud. 25-01-2012
-3-

che pertanto, riaffermati i principi sopra richiamati, il ricorso va accolto e la sentenza gravata va cassata con rinvio Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia Romagna, in altra composizione, che si atterrà al principio di diritto sopra enunciato e regolerà anche le spese del presente giudizio.


P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza gravata e rinvia la causa alla Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia Romagna, in altra composizione, che regolerà anche le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma il 25 gennaio 2012.

Il Presidente
Marcello Jacobellis

Il Funzionario Giudiziario
Ornella LATROFA



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi 12 MAR. 2012

Il Funzionario Giudiziario

